

DCO 28/11

***Modifiche al contenuto delle informazioni funzionali
alla richiesta di accesso al servizio di distribuzione
del gas naturale nei casi di sostituzione nella fornitura
di un punto di riconsegna (switching)***

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 05 agosto 2011

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 28/11 (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) illustra i propri orientamenti in materia di aggiornamento della disciplina riguardante l'esecuzione dei contratti di fornitura di gas naturale al fine di omogeneizzare la disciplina tra il settore del gas e quello elettrico.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In linea generale, Anigas condivide l'obiettivo dell'Autorità di introdurre variazioni nelle informazioni funzionali al processo di *switching*, al fine di migliorarne e renderne più efficiente la gestione, uniformando la disciplina tra il settore del gas e quello elettrico.

Si rileva tuttavia che la proposta di sostituire dalle informazioni funzionali allo *switching*, la matricola del misuratore con il codice fiscale/partita Iva del titolare del PdR potrebbe comunque non consentire ai distributori il *check* sull'identificazione del punto/cliente (che sarebbe possibile solo qualora i venditori siano già in possesso del codice fiscale dei clienti che richiedono lo *switching* e che gli stessi dati siano stati trasferiti e siano quindi anche presenti nelle banche dati dei distributori).

In realtà, si segnala che le imprese di vendita potrebbero non avere l'informazione relativa al codice fiscale dei propri clienti *storici* poiché, ai tempi di attivazione/acquisizione degli stessi, non esisteva in capo al venditore¹ un obbligo di registrazione del codice fiscale.

Si ricorda che tale obbligo fu introdotto solamente in un secondo momento, ovvero quando tra i dati da comunicare all'anagrafe tributaria da parte delle imprese di vendita fu previsto che fossero presenti tutti i codici fiscali disponibili².

¹ L'art.6 del DPR 605/73 prevede i casi in cui sia obbligatoria la indicazione del codice fiscale, e alla lettera a) si occupa delle fatture e dei documenti equipollenti emessi ai sensi dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo l'obbligatorietà dell'indicazione del Codice fiscale relativamente al soggetto emittente. Da ciò discende che per le bollette-fatture emesse ai sensi del D.M. 16/12/1980 non fosse obbligatoria l'indicazione del codice fiscale dell'Utente.

² Più precisamente l'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) ha modificato gli articoli 6 (relativo agli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale) e 7 (riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 estendendo l'obbligo di indicare il codice fiscale degli utenti, previsto dalla vecchia formulazione dell'art. 6, primo comma, lett. g-ter), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 esclusivamente per i contratti di Somministrazione di energia elettrica per usi commerciali (v. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2002), a quelli relativi ai servizi idrici e del gas anche se utilizzati per fini domestici.

In tale contesto, si segnala che l'obbligo di riportare, laddove disponibile, il codice fiscale in bolletta ai sensi dell'articolo 3.1 dell'allegato A alla ARG/com 202/09 decorre dal 1° gennaio 2011.

Per quanto concerne la decorrenza di applicazione, Anigas segnala che la tempistica proposta appare piuttosto stringente perché la revisione proposta al punto 5.2 del DCO non comporta una mera sostituzione di informazione, ma richiede un puntuale allineamento tra gli archivi delle imprese di vendita e quelli delle imprese di distribuzione, da gestire in fase iniziale sul complesso degli archivi e poi successivamente sui punti di riconsegna oggetto di variazioni oppure di recupero di informazioni circa il codice fiscale (per i PdR per i quali lo stesso non risulta ancora disponibile per il venditore). Tale attività comporta integrazioni/modifiche sostanziali dei processi in atto per lo scambio di informazioni tra imprese di distribuzione e imprese di vendita.

Al fine di sanare le eventuali discordanze esistenti nei diversi archivi degli operatori rispetto alle situazioni reali dei punti di prelievo, si ritiene, pertanto, prioritario e indispensabile porre in essere un allineamento delle banche dati dei distributori e venditori con le seguenti caratteristiche elencate a titolo esemplificativo:

- individuazione, in tempi utili per l'effettuazione dell'attività di cui al punto successivo, di un tracciato standard di informazioni sul modello del flusso 6 previsto dall'allegato della delibera ARG/gas 185/08 "*Istruzioni operative dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in tema di standard di comunicazione*" o con un flusso *ad hoc*;
- compilazione da parte dei distributori del tracciato che sarà individuato ed invio dei dati ai venditori (nel caso venga utilizzato/adequato il flusso della ARG/gas 185/08, ad esempio, entro il 28 febbraio scadenza già prevista per l'aggiornamento periodico tra imprese di distribuzione ed imprese di vendita);
- riscontro dei venditori (ad esempio, trasmissione dei codici fiscali dove non presenti, evidenziazione delle eventuali differenze dell'anagrafica, ecc);
- ad ogni modo, occorrerà definire regole³ per la gestione e risoluzione delle differenze riscontrate in fase di "allineamento" tra distributore e venditore, distinguendo i casi di completamento dei dati anagrafici con dato mancante o inesatto per il solo codice fiscale/partita IVA, dai casi di aggiornamento dei dati

³ Nel definire le regole è opportuno tenere presente tra l'altro che la scrittura di un codice fiscale (e in generale dei dati anagrafici comprensivi di un nome e cognome) sui dati precedenti (anche se precedentemente privi di codice fiscale) potrebbe costituire il presupposto per una "voltura virtuale". Infatti, al fine di garantire la piena coerenza tra il codice fiscale e gli altri elementi, occorre che tutti i dati identificativi del punto di riconsegna siano indicati dal venditore in sede di allineamento, con ciò realizzando di fatto un processo non dissimile dal la "voltura". Le stesse regole dovrebbero peraltro consentire di fissare la data dalla quale decorre la modifica delle informazioni anagrafiche. Nel fare ciò occorre aver cura, fra l'altro, di considerare eventuali questioni pregresse (es. bonus gas precedentemente erogati) e connesse alla modifica delle informazioni anagrafiche in sé (es. azzeramento dei progressivi dei volumi ai fini della fatturazione della quota variabile della tariffa obbligatoria). Si ritiene in definitiva opportuno che le regole, nel tenere in considerazione i processi in corso, consentano un razionale aggiornamento dei sistemi dei distributori, snodi centrali nel processo di *switching* fino all'intervento del SII, con l'obiettivo immediato di superare le problematiche evidenziate e di consentire quindi il corretto funzionamento del processo di *switching*.

anagrafici relativi a cognome e nome, con variazioni di titolarità del punto di riconsegna (vulture pregresse);

- definizione di regole⁴ per la gestione dei casi di mancanza di codice fiscale sia nei sistemi del venditore sia in quelli del distributore, che quindi non potranno essere “colmati” nella suddetta fase di “allineamento”. Per queste fattispecie si evidenzia che risulta impraticabile un popolamento “massivo” e “una tantum” (salvo obbligare “per legge” tutti i clienti a fornire tale dato, con ritorni comunque assai esigui oltre che onerosi da gestire), mentre risulterebbe più efficiente e realizzabile un popolamento progressivo e continuo di tali campi, basato sui dati acquisiti di volta in volta dal venditore, in particolare, attraverso le informazioni raccolte dal venditore entrante in fase di *switching* (dato che per i clienti acquisiti registra il codice fiscale) e le informazioni di volta in volta raccolte dal medesimo venditore nella richiesta/gestione delle altre prestazioni;

Relativamente agli ultimi due punti, Anigas rimane disponibile fin dai primi di settembre, per tutti gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari e per contribuire all'individuazione delle soluzioni operative più opportune, vista l'importanza di tale allineamento e graduale completamento dei codici fiscali nelle banche dati per evitare il rischio concreto di un blocco di un'elevata percentuale di richieste di *switching*.

In particolare, al fine di facilitare il processo di *switching* garantendo al contempo l'identificazione univoca del punto di consegna per cui è richiesto il cambio di fornitore, potrebbe essere opportuno utilizzare, una volta effettuato il primo allineamento dei dati relativi a cognome e nome, codice fiscale e/o partita iva, oltre al codice PdR, informazioni già presenti nei data base degli operatori, nel caso in cui non sia disponibile il codice fiscale.

In conformità con quanto sopra, Anigas suggerisce che fino alla conclusione delle attività sopra indicate (escluso l'ultimo punto) non siano apportate modifiche al processo di *switching* e che il venditore continui a trasmettere al distributore (come previsto dall'articolo 14.3 della delibera 138/04 e s.m.i) anche il numero di matricola del misuratore, al fine di consentire un ordinato svolgimento del processo qualora le tempistiche di primo allineamento dovessero richiedere dei tempi lunghi si dovrebbe comunque valutare fin da subito un eventuale ripristino dell'obbligo di riportare in bolletta il numero di matricola del misuratore.

Anigas, come già segnalato in più occasioni, ritiene inoltre opportuno, anche in vista della piena operatività del Sistema Informativo Integrato (SII), che venga definito un tracciato standard relativo al processo di *switching*.

⁴ Si ritiene opportuno che anche in tali casi nella definizione di regole da adottare *post-allineamento* sia individuata una soluzione che garantisca un ordinato e corretto funzionamento del processo di *switching*.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q.1 Si ritiene che vi siano altre ragioni di intervento oltre a quelle individuate dall'Autorità?

Anigas reputa che le ragioni individuate dall'Autorità siano esaustive.

Q2: Si ritiene che il set di dati individuato dall'Autorità per la revisione dei contenuti informativi di scambio al momento dello switching risponda agli obiettivi di essenzialità e al contempo di completa rappresentazione delle informazioni necessarie all'esecuzione fisica del nuovo contratto di vendita da parte dell'impresa di distribuzione?

Si ritiene che l'introduzione del codice fiscale/partita IVA Anigas risponda agli obiettivi di essenzialità e al contempo di completa rappresentazione delle informazioni necessarie ad una maggior efficacia, in prospettiva, della gestione della procedura di switching.

Si evidenzia, tuttavia, che proprio al fine di un'efficace tracciatura delle variazioni di anagrafica che possono aver interessato nel tempo i clienti finali titolari dei punti di riconsegna, nell'attività propedeutica di allineamento degli archivi di imprese di vendita e di distribuzione circa il codice fiscale/partita IVA (che in taluni casi potrà riguardare anche il nome e cognome del cliente finale) sarà necessario, come già evidenziato nelle note delle *Osservazioni di Carattere Generale* definire modalità che non comportino una mera sovrascrittura su dati precedenti (anche se privi di codice fiscale), ma che consentano di tenere traccia dei dati precedenti e di individuare da quale data considerare decorrente la modifica delle informazioni anagrafiche.

Ciò in particolare al fine di consentire un adeguato raccordo nella gestione di eventuali situazioni pregresse che possono interessare il punto di riconsegna (ad esempio in relazione a bonus gas erogati) e comunque nella gestione delle variazioni connesse alla modifica (ad esempio: azzeramento dei progressivi dei volumi ai fini della fatturazione della quota variabile della tariffa obbligatoria).

Pur condividendo la necessità di essenzialità nell'introduzione al contenuto delle informazioni funzionali alle richieste di switching, si ritiene inoltre che sarebbe opportuno non introdurre un'unica informazione – e quindi un unico campo – “codice fiscale/partita IVA”, ma prevedere due campi distinti (uno per il “codice fiscale” e uno per la “partita IVA”, ove presente), prevedendo che, una volta avviata la gestione degli switching tramite la verifica della relazione “Punto di riconsegna – Titolare del punto” la verifica sia eseguita sul primo dei due campi (ovvero sul codice fiscale) e solo dove il primo non risulta compilato sul secondo (partita IVA).

Q3: Si ritiene che il medesimo set di dati individuato permetta un incremento delle possibilità di controllo della correttezza della richiesta di sostituzione della fornitura?

Una volta superati i problemi rilevati nelle Osservazioni di Carattere Generale in merito all'allineamento delle banche dati, Anigas ritiene che il set di dati individuato dall'Autorità sia essenziale poiché l'abbinamento del codice dei PdR con il codice fiscale è più coerente con i presupposti anche commerciali della procedura di *switching*.

Q4: Si ritiene opportunamente individuata la decorrenza di applicazione della revisione formulata dall'Autorità?

Si rimanda alle Osservazioni di Carattere Generale.